

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Pier Luigi BETTURRI, e della società TRASTEVERE CALCIO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Luigi BETTURRI, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. Trastevere Calcio A R.L., in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.3.2025, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 4), n. 1), lettera d) per non avere la società S.S.D. Trastevere Calcio A R.L. rispettato l'impegno, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti o una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base organizzati territorialmente dalla FIGC nella stagione sportiva 2025-2026;

TRASTEVERE CALCIO SSD A RL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Pier Luigi Betturri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pier Luigi BETTURRI,
 - Società TRASTEVERE CALCIO SSD A RL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pier Luigi BETTURRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pier Luigi BETTURRI,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società TRASTEVERE CALCIO SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò